



IL BINOMIO TRA COMPLIANCE E SELF CLEANING COME ALTERNATIVA ALL'INDEBITO UTILIZZO DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER IL RISANAMENTO DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA



SOMMARIO

• Introduzione.....	3
• Amministrazione giudiziaria: brevi cenni.....	4-5
• L'amministrazione giudiziaria nelle ordinanze del Tribunale di Milano.....	5-7
• Opportunità ed adeguatezza dell'amministrazione giudiziaria come strumenti di contrasto al caporalato: una riflessione rispetto agli artt. 3 e 41 Cost. e all'art. 34 D.lgs. 159/2011.....	7-11
• Il c.d. "self cleaning" come possibile strumento di bonifica della struttura organizzativa societaria.....	12
• Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2011.....	13-14
• (segue) Le <i>best practices</i> del Tribunale di Milano per la selezione dei fornitori.....	15
• <i>Il Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda: una riflessione critica.....</i>	16-17
• <i>Self cleaning, compliance 231 e premialità.....</i>	18
• Conclusioni.....	19



INTRODUZIONE

Come noto, l'8 luglio 2025 il Tribunale di Milano ha disposto la misura dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011 nei confronti di una nota società della *fashion industry*.

Un nuovo caso, quindi, in cui il Tribunale del capoluogo milanese fa ricorso alle misure di prevenzione nei confronti di imprese che abbiano posto in essere una condotta agevolatrice – nei termini di cui si dirà di seguito – rispetto ad autonome condotte criminose, realizzate da soggetti terzi, e riconducibili a fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Proprio il ripetersi dell'uso di questo strumento normativo, al di fuori dei contesti tradizionali di contiguità mafiosa, in funzione correttiva dell'organizzazione aziendale – soprattutto in settori come quello della moda, in cui l'esternalizzazione di fasi produttive attraverso complesse catene di appalto rappresenta prassi diffusa – impone una riflessione critica sul piano sistematico.

Non si discute tanto l'intento di contrastare condotte gravemente lesive della dignità del lavoro, quanto piuttosto la coerenza di tali strumenti con i presupposti normativi e costituzionali che ne devono legittimare l'adozione. In particolare, è necessario interrogarsi sulla tenuta giuridica dell'attuale prassi applicativa, nonché sull'effettiva adeguatezza di tale misura in termini di compatibilità con i principi di proporzionalità e di libertà dell'iniziativa economica sanciti dagli artt. 3 e 41 Cost.



Amministrazione giudiziaria: brevi cenni

Le misure di prevenzione trovano la propria disciplina organica nel d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, il c.d. Codice Antimafia.

La loro genesi – profondamente radicata nel contesto della legislazione antimafia – rispondeva a esigenze radicalmente diverse da quelle attuali, riconducibili alla tutela dell'ordine pubblico ed alla neutralizzazione della pericolosità sociale di soggetti stabilmente inseriti in contesti criminali organizzati.

L'estensione progressiva dell'ambito applicativo delle misure di prevenzione – dapprima sul piano normativo, con l'inclusione di reati come quello di cui all'art. 603-bis c.p., e poi sul piano giurisprudenziale, con l'adattamento dello strumento a fattispecie riconducibili alle filiere produttive strutturate su modelli di esternalizzazione – ha determinato un significativo mutamento di funzione.

Con specifico riferimento all'amministrazione giudiziaria, disciplinata dall'art. 34 del d.lgs. 159/2011, giova ricordare che si tratta di misura *ante delictum*, pertanto avente funzione preventiva, e la cui applicazione, che ha ad oggetto i beni connessi ad attività economiche dell'azienda, non richiede la commissione di un reato da parte del soggetto destinatario della stessa.

In particolar modo, la misura di cui si discorre trova applicazione quando, a seguito di accertamenti, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, alternativamente: a) sia direttamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis c.p.; b) possa agevolare l'attività di soggetti nei confronti dei quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale della prevenzione speciale di pubblica sicurezza o



della confisca; c) possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei c.d. reati spia, ovvero uno dei reati indicati dall'art. 4, co. 1, lett. a), b), i-*bis*), nel cui novero rientra anche il 603-*bis* c.p.

Il destinatario della misura è, quindi, un soggetto terzo ed estraneo alla commissione del fatto di reato, la cui condotta – pur priva di rilevanza penale autonoma – assume rilievo in termini di “agevolazione” dell'attività illecita altrui, motivo per il quale l'Autorità giudiziaria procede nei suoi confronti all'avocazione, parziale o totale, dei poteri gestori fisiologicamente attribuiti all'esercente le attività economiche o all'imprenditore, conferendoli ad un amministratore nominato dall'Autorità giudiziaria stessa.

L'amministrazione giudiziaria nelle ordinanze del Tribunale di Milano

Proprio sulla base della lettera dell'art. 34 d.lgs. 159/2011, che annovera tra l'elenco dei c.d. “reati spia” anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-*bis* c.p., la Procura di Milano ha iniziato ad applicare la suddetta misura di prevenzione come strumento di risanamento delle Società afferenti al mondo della moda.

La misura applicata nel luglio 2025 rappresenta l'ultimo di una serie di interventi analoghi disposti nei confronti delle *maisons* italiane ed estere.

L'attenzione crescente nei confronti del settore della moda conferma che il fenomeno del c.d. caporalato – originariamente radicato nel settore agricolo – abbia assunto oggi una dimensione strutturalmente trasversale, che coinvolge anche settori di “eccellenza” dell'economia italiana, come, appunto, quello della moda.



In specie, l'attenzione dei magistrati milanesi si è concentrata sul sistema di appalti e sub-appalti a cui le case di moda affidano la loro produzione^[1], per soddisfare velocemente l'ingente domanda del mercato, sistema che, tuttavia, è di fatto sottratta al controllo della casa di moda committente. Sul punto merita attenzione la peculiare modalità di imputazione della responsabilità in capo al committente, che non si fonda su ipotesi di consapevolezza, o di facilitazione dell'azione criminosa e, quindi, di concorso nel reato, ma sul concetto di omesso controllo e di omessa verifica, da parte dei soggetti dotati di poteri di decisione e controllo, nei confronti della filiera produttiva.

Pertanto, esclusa la consapevolezza rispetto al fatto di realizzare una condotta agevolatrice, il presupposto per l'applicazione della misura è il rimprovero esclusivamente a titolo di colpa – in termini di negligenza, imprudenza o imperizia: una sorta di “colpa d'organizzazione” sostanziata nel totale disinteresse nei confronti dell'operato dei propri fornitori.

Conseguentemente, le ordinanze applicative della misura dell'amministrazione giudiziaria, oltre all'intervento ablativo/sostitutivo dell'organo gestorio, hanno anche determinato l'imposizione di un percorso di riorganizzazione interna della casa di moda, di volta in volta, coinvolta.

Il risultato pratico dell'applicazione della misura è stato, quindi, la predisposizione di un piano volto a risanare la *governance* aziendale, che prevede, tra gli altri: a) la revisione e l'adeguata vigilanza sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, b) il rafforzamento dei processi di selezione e gestione dei fornitori e dei subfornitori, c) il monitoraggio continuo della filiera produttiva, da attuarsi mediante audit ricorrenti e attività di *follow-up*, d) l'inserimento nei contratti di fornitura di garanzie contrattuali *ad hoc* in ordine al rispetto del Codice Etico della Società e f) l'instaurazione del rapporto contrattuale con il solo fornitore diretto.

[1] Decreto n. 24 del 2025, Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione.



Se sul piano pratico è indubbio che la misura di prevenzione abbia prodotto conseguenze positive, realizzando l'auspicato risanamento della governance aziendale, sul piano giuridico questo lascia alcune perplessità sulla effettiva coerenza dell'istituto (ovvero sul suo uso "forzato"), lasciando aperti i quesiti nel seguito considerati.



Opportunità ed adeguatezza dell'amministrazione giudiziaria come strumenti di contrasto al caporalato: una riflessione rispetto agli artt. 3 e 41 Cost. e all'art. 34 D.lgs. 159/2011

Un primo dubbio sull'adeguatezza dell'amministrazione giudiziaria deriva dal grado di incidenza che tale misura comporta sulla libertà di iniziativa economica, tutelata dall'art. 41 della Carta costituzionale.

La disposizione, nel sancire che la libertà economica privata è libera, afferma un principio cardine dell'ordinamento costituzionale, che impone di valutare con particolare attenzione ogni forma di intervento esterno idoneo a comprimere – anche solo temporaneamente – l'autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa.

Se si considera quanto detto in precedenza, e cioè la circostanza che l'applicazione della misura di prevenzione in esame comporta un'avocazione in capo all'Autorità giudiziaria – nella persona dell'amministratore dalla stessa nominato – dei poteri normalmente connessi all'attività imprenditoriale, appare sin da subito evidente il possibile contrasto della misura con il dettame costituzionale.

E infatti, seppure la misura dell'amministrazione giudiziaria si caratterizzi per la sua flessibilità, in quanto applicata solo per il tempo necessario al risanamento dell'impresa, e seppure nelle casistiche sopra esaminate i commentatori^[2] parlino di amministrazione c.d. mite, indicando con tale termine l'ipotesi in cui l'opera di risanamento della Società sia compiuta dall'amministratore unitamente ai soggetti dell'organizzazione estranei ai fatti che hanno portato all'applicazione della misura, invero risulta difficile affermare l'esiguità dell'ingerenza pubblica nell'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita.

[2] M. DI LELLO FINUOLI, "Fashion Industry e lavoro povero: l'amministrazione giudiziaria delle aziende di moda per la prevenzione del caporalato" in Sistema 231, fasc. 1, pag. 19, 1° aprile 2024.



L'incisività della misura sulla libertà del privato, infatti, va valutata non solo in relazione al grado di controllo acquisito da parte dell'amministratore giudiziario, ma anche in termini di pervasività dello stesso e di durata.

Con riferimento all'effettivo grado di ingerenza della misura, indubbiamente compiere una valutazione sul merito è difficile – soprattutto a fronte dei risultati positivi conseguiti dal Tribunale di Milano (si pensi al caso G.A. Operations S.p.A.) – tuttavia viene da chiedersi come non debba essere considerato invasivo e limitativo della libertà del privato una misura che si sostanzia in una totale riorganizzazione delle procedure di selezione dei fornitori, di controllo degli stessi, della normativa interna di Compliance 231, nonché, e più in generale, di tutti i rapporti instaurati dalla Società con i propri fornitori.

A fronte dell'inequivocabile efficacia delle misure sopraelencate, pertanto, ad avviso di chi scrive, sarebbe più conforme alla lettera dell'art. 41 Cost. rimettere le strategie di risanamento della governance societaria alla Società stessa.

Ed è a questa considerazione che se ne ricollega un'altra, che impone di vagliare la compatibilità della misura rispetto all'art. 3 Cost., nella sua accezione di proporzionalità, da valutarsi, nel caso di specie, sotto un duplice aspetto.

Prioritariamente è necessario vagliare la proporzionalità della misura con riferimento al grado di "colpa" della Società.

Difatti, esclusa la responsabilità penale della casa di moda nel fatto illecito commesso dal suo appaltatore, è proporzionata una misura così afflittiva rispetto alla contestazione colposa, che si sostanzia in un omesso controllo?

La risposta a questa domanda non può non considerare il danno reputazionale derivante dall'applicazione della stessa.



Le Società destinatarie della misura vengono, infatti, esposte alla “gogna mediatica”, con effetti di stigmatizzazione pubblica che prescindono dall'accertamento di una responsabilità penale e che, sotto il profilo economico, possono rivelarsi persino più gravosi delle sanzioni tipiche del processo penale.

A ciò si aggiunga che, storicamente, le misure di prevenzione nascono per prevenire la commissione di reati a fronte di situazioni di “pericolosità sociale” dei soggetti coinvolti. Invece, nel settore moda, le stesse diventano uno strumento “affittivo” nei confronti di soggetti estranei all'indagine in corso, e quindi estranei al reato per cui si procede penalmente, quasi aggiungendosi alle misure che il codice di procedura penale prevede per ridurre il rischio che gli indagati reiterino le condotte oggetto di indagine.

L'agevolazione contestata alle case di moda, come si è anticipato nei paragrafi precedenti, si sostanzierebbe in una condotta omissiva – denotata da imprudenza, imperizia e negligenza – e che, tuttavia, sembra assumere rilevanza esclusivamente in virtù della posizione economico sociale del destinatario della misura, cioè esclusivamente laddove a porle in essere – o meglio, a non porle in essere – siano società dotate di strutture organizzative complesse e, soprattutto, di rilievo nel panorama economico sociale.

Il rimprovero nei confronti di questi soggetti, nelle ipotesi in cui essi assumano la veste di committente, sembra quasi assumere le sembianze del “*non potevi non sapere*”, sicché la responsabilità finisce per assumere connotati oggettivi, essendo nella prassi sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura, il mero rapporto contrattuale con un soggetto sottoposto a procedimento penale per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.



Evidentemente, non si vuole insinuare che i fatti ed i soggetti coinvolti – a qualsiasi titolo – debbano andare esenti da ogni tipo di responsabilità o conseguenza, perché è fuor di dubbio che l'occupazione irregolare, in condizioni di sfruttamento, che talvolta rasentano la schiavitù, e l'elusione sistematica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro siano problematiche di primo rilievo, da cui necessariamente deve discendere una attenta riflessione economica e giuridica, tuttavia è necessario interrogarsi se le misure di prevenzione siano così tanto elastiche da essere legittimamente (in termini sistematici) utilizzate per fronteggiare tali situazioni e se non esista altra misura idonea a perseguire la medesima finalità, ovvero il completo risanamento della struttura societaria, senza però assumere, a tutti gli effetti, le sembianze di una pena.

La risposta a questo interrogativo è certamente facile, ma questa semplicità si scontra con l'assenza di altri strumenti normativi effettivamente utilizzabili.

In buona sostanza, occorre che il legislatore prenda contezza delle peculiarità del settore, della riproponibilità dello schema che emerge dalle indagini in corso presso la Procura di Milano ad altri settori industriali, ed agisca, considerando i tempi, gli strumenti e le sfaccettature del tessuto economico italiano.

Giungendo alla conclusione del presente scritto, nei paragrafi seguenti si analizzeranno profili de *jure condendo* e azioni concrete che le aziende possono porre in essere per ridurre il rischio che quanto sta accadendo possa interessare anche loro.



Il c.d. “self cleaning” come possibile strumento di bonifica della struttura organizzativa societaria

Un possibile strumento, in grado di perseguire la finalità di risanamento della governance societaria, e quindi in grado di sottrarre la Società al circuito dell'economia illecita, è, ad avviso di chi scrive, il *self cleaning*, indicando con tale termine il ravvedimento operoso della Società messo in atto a seguito della notizia di fatti di potenziale interesse penalistico commessi nell'ambito del suo circuito economico.

Come noto, il c.d. *self cleaning* è uno strumento di derivazione comunitaria, che nasce nel contesto degli appalti pubblici, con la Dir. 2014/24/UE la quale, al considerando n. 102, ravvisa l'esigenza di consentire agli operatori economici di adottare misure volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e ad impedire efficacemente la reiterazione di tali comportamenti scorretti. Tra queste, giova menzionare, ai fini del presente scritto, l'adozione di un corpo procedurale interno ed interventi sull'assetto organizzativo e sul personale.

Tali indicazioni offrono indubbiamente un valido spunto di riflessione, consentendo di individuare, come ulteriore misura di *self cleaning*, l'interruzione di tutti i rapporti con i soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) coinvolte in procedimenti penali per determinati reati che possano impattare sulle dinamiche del mercato di riferimento.

Tale impianto porta con sé aspetti tecnici che non possono che essere rimessi al legislatore, come, ad esempio, l'individuazione dei soggetti competenti a “divulgare” notizie relative ad indagini in corso, il grado indiziario che consente tale comunicazione, le modalità di “divulgazione”, etc.

In attesa del legislatore, occorre comunque un atteggiamento propositivo da parte delle Società.



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

Ad avviso di chi scrive, in attesa di eventuali riforme o provvedimenti normativi “innovativi”, l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresenta lo strumento più idoneo per difendersi dall'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia. Come noto, i requisiti del Modello sono fissati dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 e si sostanziano nella mappatura delle aree di rischio, da effettuarsi sulla base delle c.d. attività sensibili calibrate sul *core business* aziendale, la proceduralizzazione dei processi operativi, un adeguato sistema di controllo sul corretto funzionamento e sull'adeguatezza del Modello e l'istituzione di un apparato sanzionatorio volto a reprimere le violazioni del Modello da parte dei destinatari.

Si noti come il Modello non rappresenti un *collage* di procedure fisso e statico, bensì un apparato dinamico, vivo, che deve essere in grado di seguire e sostenere il naturale evolversi dell'attività imprenditoriale, che è per sua natura in costante divenire^[3].

Ciò premesso, l'idea è quindi quella di utilizzare lo strumento del Modello, che normalmente persegue lo scopo di prevenire la commissione dei c.d. reati presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di delineare un'organizzazione interna alla Società che sia anche in grado di intercettare il colposo rischio di contatti con realtà dedite alla criminalità.

Con specifico riferimento al fenomeno del caporalato nel mondo della moda, quanto appena detto si traduce, alternativamente, nella predisposizione *ex novo* o nell'aggiornamento di un Modello che sia effettivamente idoneo a presidiare i rischi connessi all'esternalizzazione della produzione.

[3] si veda in tal senso, ex muliits, E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale dell'economia, p. 60.



Un valido spunto di riflessione sul tema è rappresentato dal decreto con cui il Tribunale di Milano ha revocato la misura dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di G.A. Operations S.p.a. Infatti, con i dubbi sopra rappresentati in merito alla proporzionalità della misura di prevenzione, non si può negare che la stessa si sia nella pratica rivelata efficace, al punto che le indicazioni del Tribunale di Milano possono essere considerate le *best practices* da adottare in materia di affidamento in *outsourcing* della produzione.



(segue) Le *best practices* del Tribunale di Milano per la selezione dei fornitori

Il Tribunale di Milano^[4] ha delineato un capillare sistema di selezione e monitoraggio dei fornitori, che prevede in primo luogo la formalizzazione delle procedure di selezione e gestione dei fornitori, con attribuzione a ciascuno di essi di un livello di rischio (c.d. *scoring model*) e la contestuale predisposizione di un sistema di c.d. *fine tuning* volto al costante aggiornamento di tali livelli di rischio.

Ancora, il committente dovrebbe predisporre un piano di monitoraggio continuo nei confronti degli *outsourcer*, da effettuarsi con riferimento alla sostenibilità etico-reputazionale, sociale e di *compliance* alle normative rilevanti, e che si sostanzia in un piano di audit ricorrenti.

A fronte dell'individuazione – in seguito allo svolgimento dei controlli sopra indicati – di criticità, è, poi, necessario predisporre le opportune azioni correttive/migliorative e prevedere attività di *follow-up* rispetto alle stesse.

A quanto sopra, si affianca l'utilizzo piattaforma informatica (software, applicativo gestionale) per la gestione e la registrazione di tutte le attività sopra elencate e dei relativi esiti, finalizzata a garantire un livello avanzato di tracciabilità degli stessi.

Tali misure, se recepite all'interno di un Modello organizzativo, rappresentano lo strumento più idoneo a presidiare i rischi derivanti dall'affidamento in *outsourcing* della produzione, così assolvendo alla duplice funzione di garantire la Società dalla commissione di uno dei c.d. reati presupposto e, soprattutto, di incorrere nell'applicazione di una misura di prevenzione per aver agevolato la realizzazione di condotte che integrano il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p.

[4] Decreto n. 24 del 2025, Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione.



Il Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda: una riflessione critica

Le vicende giudiziarie da cui il presente scritto trae spunto, che hanno generato rilevanti ripercussioni all'interno di un settore di eccellenza del *made in Italy*, hanno imposto una riflessione da parte delle Autorità pubbliche volta ad individuare soluzioni plausibili per arginare il fenomeno del caporalato.

In proposito, è d'obbligo rendere conto dell'approdo più ambizioso e degno di nota di tale riflessione, ovvero il *"Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda"* della Prefettura di Milano, da ultimo aggiornato nel mese di maggio 2025 e sottoscritto, tra gli altri, dalla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi e dalle associazioni di categoria rappresentative del settore moda.

L'obiettivo del Protocollo è quello di contrastare in ogni modo l'intermediazione illecita di manodopera e il fenomeno del caporalato nonché, più in generale, ogni forma di illegalità, al fine di garantire un tessuto economico solido e responsabile, mediante l'indicazione di requisiti minimi standardizzati a cui le imprese devono conformarsi.

Una delle peculiarità del Protocollo consiste nell'introduzione di un sistema di premialità, mediante conferimento del c.d. bollino verde, e cioè un attestato di trasparenza nel settore della moda che consente alle imprese di confluire in una *"Green List"*, consultabile dai *brand* e dalle imprese del settore, che, rappresentando una garanzia in termini di affidabilità dei fornitori, dovrebbe facilitare il procedimento di selezione degli stessi.



Una soluzione di questo tipo presenta però una serie di criticità, in specie:

- a) il fatto che l'ambito di applicazione del Protocollo, e, di conseguenza, quella del riconosciuto sistema di premialità, è circoscritto (ad essere ottimisti) al nord Italia ovvero (ad essere realisti) alla Regione Lombardia;
- b) il riconoscimento del c.d. bollino verde e l'inserimento nella "*Green List*" non sono una patente di impunità né un attestato di liceità;
- c) il sistema di monitoraggio delineato nel Protocollo di intesa (per il dettaglio si rimanda all'art. 3, par. 4) impone alle aziende scelte organizzative che spesso superano le loro reali capacità (basti pensare che viene imposto al committente un onere di "verifica sostanziale", con ciò richiamando anche lo svolgimento degli audit in campo, su una percentuale almeno pari al 40% su base annua dei fornitori di primo livello). Se tale sistema appare di agevole realizzazione per le grandi imprese, lo stesso non può affermarsi per le piccole-medio imprese operanti nel settore della moda: il rischio in cui si incorre concretamente è, pertanto, quello della disapplicazione formale o sostanziale dello stesso.

Le ragioni sottese alla decisione di istituire un sistema di premialità di tale tipo sono comprensibili, ma, a fronte delle criticità rilevate, viene spontaneo domandarsi se non vi siano strumenti più adeguati in grado di ridurre i rischi derivanti dall'affidamento in *outsourcing* della produzione.

La risposta a tale quesito, ad avviso di chi scrive, deve essere affermativa e non può che risolversi nella già auspicata introduzione di una misura di *self cleaning*.



Self cleaning, compliance 231 e premialità

Alla luce delle riflessioni effettuate sino ad ora, e avviandoci verso la conclusione, preme sottolineare la stretta connessione che potrebbe sussistere, sempre nell'ottica del *de jure condendo*, tra il Modello ex d.lgs. 231/2001, il *self cleaning* e la premialità.

Nelle pagine precedenti, si è, infatti, sottolineato come, attualmente, l'unico strumento di cui le Società dispongono per ridurre il rischio di incorrere nell'applicazione delle misure di prevenzione da parte dell'Autorità giudiziaria (o, quantomeno, di ridurre i danni e potersi difendere) sia il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come sono stati messi in luce i risvolti positivi che l'aggiornamento dello stesso (nel caso G.A. Operations S.p.A., avvenuto su prescrizione del Tribunale) può avere nella pratica.

Ebbene, si potrebbe prevedere uno strumento di ravvedimento operoso che presupponga, come prima misura, proprio l'adozione (o l'aggiornamento) del Modello ex d.lgs. 231/2001, cui si aggiunge, sempre quale misura necessaria e prioritaria, la sostituzione o il ricollocamento di quei soggetti interni alla Società che, dimostrando completo disinteresse nei confronti dell'operato dell'appaltatore^[5] (e, di conseguenza, del subappaltatore), abbiano, nei fatti, consentito all'Autorità giudiziaria di muovere in capo alla Società un rimprovero, perlomeno a titolo di colpa.

Se si introducesse una forma di *self cleaning* così strutturata, che quindi consenta alle Società, prima dell'effettiva applicazione della misura di prevenzione, di procedere in autonomia al risanamento della *governance* societaria, è opinione dello scrivente che tutti gli operatori economici sarebbero incentivati a porre in essere le misure di ravvedimento di cui si discorre.

[5] M. DI LELLO FINUOLI, "Fashion Industry e lavoro povero: l'amministrazione giudiziaria delle aziende di moda per la prevenzione del caporalato" in Sistema 231, fasc. 1, pag. 19, 1° aprile 2024.



Conclusioni

Sulla base di tutte le considerazioni sino ad ora espresse, a fronte dello sproporzionato, seppure ricorrente, ricorso all'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia nei confronti delle case di moda, che si è visto sollevare dubbi di compatibilità anche in riferimento a principi e libertà costituzionalmente garantite, si ritiene che lo strumento del self cleaning possa rappresentare il mezzo più adatto per operare il risanamento delle Società che siano entrate in contatto con soggetti indiziati della commissione di taluni delitti, così sottraendole dal circuito dell'economia illecita.

Ciò posto, non si discute il potere dell'autorità giudiziaria di imporre interventi sull'assetto organizzativo dell'impresa, quanto piuttosto l'opportunità che tali interventi si realizzino attraverso una misura estremamente invasiva come l'amministrazione giudiziaria. Quest'ultima comportando di fatto l'avocazione delle funzioni gestorie da parte di un soggetto estraneo alla società, dovrebbe essere considerata quale *extrema ratio*, cioè come misura da applicarsi nelle sole ipotesi in cui qualsiasi altro intervento risulterebbe inidoneo a ripristinare la legalità.

Da ultimo, non può osservarsi che, sotto il profilo sociale, il ripensamento del sistema di bonifica della governance societaria delle imprese, nei termini fin ora descritti, non possa prescindere dall'instaurazione – su tavoli istituzionali - di un confronto con i soggetti materialmente impiegati nelle produzioni, con riferimento a temi nodali attinenti alla sicurezza e dignità dei lavoratori.



GEBBIABORTOLOTTO

PENALISTI ASSOCIATI

Corso Vittorio Emanuele II, 68

10121 - Torino

Telefono +39 011 4546389

segreteria@gbpenalisti.it